

STATUTO

* * *

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede, durata.

1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato

"FONDAZIONE GIUSEPPE LAZZARESCHI - ETS".

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del Codice del Terzo Settore, l'Ente - di seguito individuato anche solo come "Fondazione" - ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" nella propria denominazione e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. La Fondazione ha sede in Comune di Porcari (LU), Piazza Felice Orsi n.21. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile.

4. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato e opera nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

5. La fondazione è costituita su iniziativa della Famiglia Lazzareschi (moglie e figli di Giuseppe Lazzareschi), cui ha aderito anche il Comune di Porcari.

Articolo 2 - Attività e finalità

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5, primo comma, del Codice del Terzo Settore:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente comma purchè le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà, in ogni caso, essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, secondo comma, del Codice del Terzo Settore.

4. Al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può

porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Inoltre, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 - Patrimonio, spese e gestione.

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dal fondo di dotazione, fondamentale rappresentato dall'immobile, ove a sede la fondazione medesima, e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del fondo di dotazione;
- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il fondo di dotazione;
- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- avanzi di gestione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Codice del Terzo Settore);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- i contributi ottenuti mediante la partecipazione a bandi indetti da enti pubblici o istituzioni private;
- gli eventuali contributi derivanti da specifiche norme di legge, come, per esempio, il cinque per mille, salvo se altri;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

3. Le spese per la realizzazione degli stessi scopi sono poste a carico della Fondazione.

4. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

5. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 4 - Bilancio preventivo e consuntivo.

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal

Codice del Terzo Settore.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal Codice del Terzo Settore; entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve altresì approvare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Articolo 5 - Organi.

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione;
- l'Organo di controllo;
- il Direttore della Fondazione.

Le cariche di Presidente, membro del Consiglio di Amministrazione e quelle di Direttore della Fondazione sono ricoperte a titolo gratuito; agli stessi spetta solamente il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Articolo 6 - Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è nominato dalla famiglia Lazzareschi, rappresentata dalla moglie e dai figli di Giuseppe Lazzareschi, scegliendo tra loro stessi ed i loro discendenti, per mezzo di atto scritto in forma libera; il Presidente dura in carica fino a dimissioni e/o revoca.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, adotta nei casi di urgenza i provvedimenti ritenuti opportuni sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione stesso.

In caso di impedimento del Presidente i poteri di cui sopra, sono esercitati dal Vice-Presidente, dallo stesso nominato in occasione della prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri di cui:

- due nominati dalla famiglia Lazzareschi come sopra rappresentata, con le medesime formalità e scegliendo liberamente, anche al di fuori della stessa;
- uno nominato dal Consiglio Comunale di Porcari (Lucca);
- il Sindaco "pro-tempore" del Comune di Porcari;
- il Presidente della Fondazione.

2. Il Consiglio di amministrazione, ad esclusione del Presidente, dura in carica quattro (4) anni; nel caso in cui il Consiglio Comunale di Porcari decada prima dello scadere naturale del mandato, i membri di sua competenza devono essere sostituiti entro 30 gg. dalla 1° adunanza del nuovo consiglio comunale.

3. I soggetti deleganti possono inoltre sostituire i Consiglieri in carica, in caso di dimissioni, con altri che resteranno per la rimanenza del periodo di nomina. Ad analoga sostituzione provvederanno in ogni altro caso d'impedimento definitivo dei membri del Consiglio di Amministrazione. In tutti i casi le sostituzioni devono avvenire entro giorni quindici dalla data della delibera di decadenza o esclusione adottata dal Consiglio di Amministrazione o dalla data della dichiarazione di dimissioni.

4. I consiglieri eletti sono rieleggibili.

Articolo 8 - Cessazione dalla carica dei consiglieri

1. I membri del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica, salva l'ipotesi prevista dall'art. 7.2, per morte, dimissioni, impedimento definitivo, revoca, de-

cadenza ed esclusione.

2. I consiglieri sono revocabili secondo le norme sul mandato.

3. E' causa di decadenza dalla carica di Consigliere l'assenza ingiustificata da 3 sedute nell'arco di un anno, del Consiglio di Amministrazione.

4. Sono cause di esclusione:

a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

c) l'aver subito condanne per reati penali, finanziari e fallimentari.

5. La decadenza e l'esclusione devono essere deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.

6. I membri del Consiglio possono dimettersi dalla carica con dichiarazione scritta presentata al Consiglio stesso.

Articolo 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. La firma e la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al Presidente. Il Consiglio può comunque delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per compiere gli atti che ritiene utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione; in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo :

a) approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo per il successivo anno (1 gennaio/31 dicembre), sulla base del programma delle attività da svolgere in tale periodo;

b) approva entro il 30 aprile dell'anno in corso al momento, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio del precedente anno solare, unitamente ad una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nello stesso anno;

c) delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei consiglieri;

d) decide in ordine all'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonchè agli acquisti ed alle alienazioni dei beni del patrimonio;

e) dispone per il migliore investimento del patrimonio;

f) delibera su proposte di collaborazione tra la Fondazione e terzi soggetti, sia pubblici che privati;

g) assume il personale necessario per il buon funzionamento della Fondazione;

h) delibera in ordine allo scioglimento della Fondazione con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei consiglieri;

i) nomina l'organo di controllo, il revisore legale e il direttore nel rispetto di quanto previsto rispettivamente dagli art. 11 e 12.

Articolo 10 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente, almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e per l'approvazione del bilancio consuntivo; il Consiglio di Amministrazione potrà comunque essere convocato ogni volta in cui il Presidente ne ravvisi la necessità, o sia richiesto da almeno due (2) consiglieri.

2. La convocazione dovrà avvenire per mezzo di comunicazione (anche via fax, e-mail) inviata almeno cinque (5) giorni prima della data prevista per la riunione, contenente il luogo della convocazione, l'orario e l'ordine del giorno; le sedute saranno valide con la presenza in prima convocazione di tutti i membri del Consiglio, in seconda convocazione di almeno tre (3) dei suoi membri.

3. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere almeno 1 ora di tempo; il Consiglio di Amministrazione delibera sempre con la maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto, prevarrà il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.
4. La riunione è valida anche senza formale convocazione, con la presenza di tutti i Consiglieri, dell'Organo di controllo, e del Direttore.
5. Nel caso in cui non si riesca a formare una maggioranza dovrà essere convocata una nuova riunione del Consiglio. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti, salvo diversa previsione statutaria.
6. Alle riunioni partecipa con voto meramente consultivo anche il Direttore della Fondazione.
7. Le sedute sono cronologicamente verbalizzate ad opera del segretario, nominato in ogni occasione.

Articolo 11 - Organo di Controllo.

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo, con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri; esso può essere costituito, in alternativa, da un solo componente oppure da tre componenti effettivi e due supplenti; l'Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. I componenti dell'Organo di controllo cessano dalla carica, oltre che per decorso del termine, nel caso di revoca, rinuncia, decadenza e morte, così come disciplinate per i membri del Consiglio di Amministrazione; in tal caso il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione.
4. Laddove sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti all'apposito registro.
5. Qualora il Consiglio di Amministrazione assegni all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
6. All'Organo di Controllo spetta un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della natura di ente senza fine di lucro della Fondazione e nel rispetto della normativa di cui al Codice del Terzo Settore.
7. I verbali dell'Organo sono riportati in apposito libro tenuto senza formalità dallo stesso.

Articolo 12 - Direttore della Fondazione

1. Il Direttore della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione scegliendo tra persone di particolare merito, in campo sociale, culturale, del lavoro.
2. Il Direttore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
3. Il Direttore svolgerà i suoi compiti in piena autonomia essendo legato alla Fondazione da un rapporto fiduciario di collaborazione e senza alcun vincolo di subordinazione in ordine alle modalità di espletamento del suo lavoro; lo stesso risponderà del suo operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore della Fondazione cessa dalla carica per le stesse ipotesi e le stesse

condizioni previste per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti ivi previsti.

Articolo 14 - Volontari

1. Ai sensi degli artt. 17 ss. del Codice del Terzo Settore, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

Articolo 15 - Estinzione e liquidazione.

1. Fermo quanto previsto dall'art. 28, primo comma, c.c., la Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Ai sensi dell'art. 49 del Codice del Terzo Settore, la causa di estinzione della Fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. Dichiarata l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione ed espletate le procedure amministrative avanti agli Organi competenti, si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (art. 11 e seguenti.).

3. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, primo comma, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad Enti o Istituzioni culturali e/o di pubblica utilità, senza fine di lucro, indicati dagli Enti Fondatori (Famiglia Lazzareschi e Comune di Porcari).

Articolo 16 - Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

Articolo 17 - Norma transitoria

1. La fondazione acquisisce la qualifica di "ETS" con l'iscrizione nel RUNTS da effettuarsi ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 17 del DM 15/9/2020.

Firmato: Cristina Lazzareschi - Domenico Costantino